

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)
PROT. n° 2262
032101 01 4108 022 008

Roma, 18 febbraio 2010

OGGETTO: DM 01/02/1986 – Classificazione ai fini antincendi di un autorimessa condominiale.

In riferimento al quesito pervenuto con le note indicate a margine ed inerente l'argomento in oggetto, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale VV.F.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito pervenuto dal Comando provinciale Vigili del fuoco di Pavia volto a chiarire l'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di un'autorimessa condominiale.

Dall'esame degli elaborati grafici e dalla documentazione fotografica allegata al quesito si ritiene che l'autorimessa non sia compresa al punto 92 dell'elenco allegato al DM 16.02.1982, condividendo le motivazioni del Comando VV.F. di Pavia.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ufficio.

Parere del Comando

Con riferimento all'oggetto si trasmette la richiesta dell'architetto XXX YYY inerente l'assoggettabilità di un'autorimessa condominiale su due livelli al di sotto del piano stradale.

Nel primo livello i box, per n. 7 posti auto, si affacciano su spazio scoperto.

Da una rampa che parte dal primo livello si scende al secondo interrato composto da due box, dei quali uno doppio, ai quali si accede dalla rampa ancora aperta, e da n. 8 box accessibili da spazio di manovra coperto comune.

I primi due box hanno l'ingresso protetto da una tettoia con aggetto variabile da 57 cm a 1,30 m. e con altezza d'imposta dei box di 2,30 m.

Lo scrivente Comando ritiene che l'autorimessa al primo livello interrato non sia soggetta a controllo di prevenzione incendi in quanto tutti i box danno su spazio scoperto senza tettoia e sono inferiori a 9.

L'autorimessa posta al secondo livello interrato può essere considerato non soggetto ai controlli di prevenzione incendi alle seguenti condizioni:

- nell'autorimessa coperta i box devono essere di tipo singolo. Comunque non devono essere parcheggiate più di 9 autovetture;
- la rampa sulla quale si affacciano i due box deve avere caratteristiche di spazio a cielo libero.

Non essendo stato definito lo "spazio a cielo libero", lo scrivente Comando ritiene che lo stesso sia da considerare come "spazio scoperto" di cui alla definizione del DM 30/11/83, sia perché tale similitudine è stata già implicitamente utilizzata in altri chiarimenti (per es. per considerare distinte delle autorimesse separate da spazio scoperto nella nota prot. n° P491/4108 sott. 22/15 del 16 giugno 2008), sia perché se così non fosse, e si considerasse alla lettera "spazio a cielo libero", si dovrebbero considerare soggette ai controlli di prevenzione incendi le autorimesse con più di 9 autovetture con ingressi coperti da aggetti di qualunque dimensione ed a qualunque altezza.

Ai fini di una corretta ed uniforme applicazione, si chiede il parere di codesto superiore Ufficio.

(Si omettono gli allegati. N.d.R.)